



COMUNE DI CAMEROTA

(PROVINCA DI SALERNO)

Cap. 84040 - Tel 0974 - 920211 - Fax 0974 920322

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA, ORDINARIE E
STRAORDINARIE DEL 1 E 2 NOVEMBRE,
DELL'IMPIANTO ELETTRICO CIMITERIALE PER LA
DURATA DI ANNI DIECI DEI 4 CIMITERI DEL COMUNE
DI CAMEROTA - CIG: 7292390E96**

INDICE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 4 TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 5 IMPORTO DELLA CONCESSIONE

ART. 6 CANONE DI CONCESSIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

ART. 7 ORGANIZZAZIONE E SEDE OPERATIVA DEL CONCESSIONARIO

ART. 8 IMPIANTO ELETTRICO CIMITERIALE

ART. 9 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI

ART. 10 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

ART.11 RAPPORTI CON L'UTENZA/ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 12 OSSERVANZA A LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 13 NORME DI SICUREZZA

ART. 14 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

ART. 15 REFERENTE E COORDINATORE DEL SERVIZIO

ART. 16 RESPONSABILITA' PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE

ART. 17 ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 18 FACOLTA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

ART. 19 RECESSO ANTICIPATO E AUTOTUTELA

ART. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

ART. 21 INADEMPIENZE DELLA DITTA - PENALITA'

ART. 22 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 24 CAUZIONE ED ASSICURAZIONE

ART. 25 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART. 26 STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 27 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA CONCESSIONARIA

ART. 28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 30 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

ART. 31 NORME DI RINVIO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive dei **4 cimiteri comunali**, la relativa manutenzione, installazione ed accensione, fornitura dell'energia elettrica, custodia e manutenzione dell'impianto elettrico cimiteriale, nonché la gestione dei rapporti con l'utenza privata e quant'altro previsto nel presente capitolato.

2. Il servizio si estende automaticamente in favore della ditta Concessionaria anche ai futuri ed eventuali ampliamenti del cimitero.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Per la gestione del presente servizio la ditta Concessionaria, a sua cura e spese, è tenuta a garantire, per tutta la durata dell'affidamento, le seguenti attività:

- a) allacciamento, installazione e accensione delle lampade votive, a chiunque ne faccia richiesta e dietro pagamento delle tariffe riportate nel successivo art. 4;
- b) fornitura, manutenzione e sostituzione delle lampade votive difettose, bruciate, deteriorate, rotte, ecc. e dei relativi portalampade non funzionanti;
- c) gestione, anche amministrativa e contabile, dei rapporti con gli utenti, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi per canoni di abbonamento, allacciamento iniziale ed accensione lampade in occasione della Commemorazione dei defunti, sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 4;
- d) fornitura dell'energia elettrica, per l'illuminazione votiva delle cappelle, loculi, ossari, ecc.;
- e) immissione di corrente nell'impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dal comune;
- f) custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero impianto di erogazione di energia elettrica all'interno del cimitero;

2. Rientra nel servizio di cui al presente articolo, anche la sostituzione, nei 4 mesi successivi all'affidamento dello stesso, delle attuali lampade votive a incandescenza con quelle a fluorescenza utilizzando LED ad alta luminosità e con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva, compreso la sostituzione del relativo portalampade, senza alcun onere aggiunto per la Stazione Appaltante.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione avrà la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del verbale di consegna. Alla scadenza esso si intenderà automaticamente risolto di fatto e di diritto senza nessuna comunicazione a farsi. 2. Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione del servizio, la ditta concessionaria, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni fino alla data di subentro del nuovo concessionario, alle condizioni del presente capitolato, per il periodo strettamente necessario che non potrà comunque superare i sei mesi.

3. L'Amministrazione Comunale, altresì, si riserva la facoltà di effettuare la consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, senza alcun onere aggiunto per la Stazione Appaltante (Comune di Camerota).

ART. 4 - TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il concessionario è tenuto ad osservare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, le tariffe di seguito riportate, determinate con Delibera di G.C. n ____/2017:

LAMPADE VOTIVE	
Canone annuo di abbonamento comprensivo di spese postali	€ 20,00 (oltre IVA)
Contributo di allacciamento iniziale	€ 5,00 (oltre IVA)
Accensione lampade in occasione della Commemorazione dei defunti	€ 1,50 (oltre IVA)

2. Dette tariffe possono essere soggette a revisione esclusivamente con apposita deliberazione di Giunta Comunale, intendendosi fin d'ora escluso qualsiasi adeguamento e/o revisione.

3. E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di misura diversa da quella prevista dalle tariffe di cui sopra. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.

ART. 5 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

1. Il numero delle lampade votive in esercizio, alla data del 30.06.2017, sono circa 1000.

2. L'importo presunto a base d'asta è stimato complessivamente in € 200.000,00 (pari ad € 20.000,00/annuo) oltre IVA, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza quantificati, per l'intera durata del servizio in € 6.000,00.
3. L'importo contemplato in € 200.000,00, determinato sulla base degli introiti dovuti dagli utenti in applicazione delle relative tariffe, potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti o disdette di contratto da parte degli utenti, senza che il Concessionario possa avanzare pretese in merito.
4. Detto importo comprende e compensa ogni spesa di qualunque natura occorrente per la gestione del servizio, ivi compreso forniture, attrezzature, macchinari, noleggi, prestazioni, materiali, sostituzione di lampade votive e relativi portalampade, consumo di energia elettrica, manutenzione e custodia dell'impianto elettrico, nonché ogni spesa per manodopera, personale, tasse, assicurazioni, opere provvisoriale e quanto altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte di tutte le attività previste nel presente Capitolato.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di CAMEROTA, per tutta la durata della concessione del servizio, un aggio annuo pari a quello offerto in sede di gara e comunque non inferiore al 25% (oltre IVA) dell'importo complessivo degli introiti derivanti dalla riscossione delle relative tariffe a carico degli utenti, determinate con la citata Delibera di G.C. del 25/10/2017; tale compenso dovrà essere versato in due rate semestrali rispettivamente con scadenze: 30 giugno e 30 dicembre di ogni anno. A fronte di tali versamenti il Comune di CAMEROTA rilascerà apposita fattura in favore del Concessionario.
2. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune di CAMEROTA applicherà gli interessi nella misura del tasso legale, fatta salva la prescrizione di cui all'Art. 23 "risoluzione del contratto" del presente Capitolato.
3. Entro il 30 dicembre di ogni anno il Concessionario, unitamente al versamento del canone, dovrà presentare al Comune una attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, indicante il numero delle utenze relativo all'anno cui si riferisce il canone, allegando l'elenco di cui all'Art. 17, c. 1, lett. b, del presente capitolato. Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione del concessionario.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E SEDE OPERATIVA DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha ogni e più ampia facoltà di organizzare il servizio nel modo più opportuno, garantendo comunque una presenza di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato.
2. Il concessionario, entro 30 giorni dalla data di consegna, dovrà garantire, per tutta la durata del servizio, una sede operativa nel Comune di CAMEROTA ovvero in un Comune contiguo ubicato ad una distanza non superiore a 10 Km, presso la quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti all'affidamento del servizio.

ART. 8 - IMPIANTO ELETTRICO CIMITERIALE

1. La ditta Concessionaria è la sola responsabile dell'efficienza dell'impianto elettrico cimiteriale.
2. La ditta Concessionaria provvederà, a sua cura e spesa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico cimiteriale con la più scrupolosa osservanza dei regolamenti, nonché delle norme per l'esecuzione degli impianti elettrici (D.M. 37/2008 norme CEI e UNI applicabili); essa consisterà nella verifica, riparazioni e/o sostituzioni di apparecchiature, dispositivi, cavi e quant'altro necessario ed indispensabile per il buon funzionamento dell'impianto, che dovrà essere mantenuto sempre efficiente e funzionante.
3. Eventuali interventi di ripristino in caso di danni (anche se provocati da eventi eccezionali), atti di vandalismo o altro, dovranno essere eseguiti immediatamente dalla ditta concessionaria, senza che nulla le sia dovuto dal Comune di Camerota.
4. Alla scadenza del contratto l'impianto elettrico cimiteriale dovrà essere riconsegnato al Comune di Camerota in buono stato di conservazione e manutenzione, da accertarsi in contraddittorio. In caso di riscontrata deficienza, sarà comunicato al Concessionario l'elenco dei lavori che dovranno essere compiuti, a sua cura e spesa, per rendere l'impianto efficiente.

ART. 9 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI

1. I concorrenti sono obbligati, a pena di esclusione, prima di presentare l'offerta, ad effettuare accurato sopralluogo presso il cimitero comunale di Camerota, al fine di verificare preliminarmente l'esatta conoscenza dei luoghi, del numero delle lampade votive, dell'impianto elettrico esistente, nonché la presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni.
2. Dell'avvenuto sopralluogo il concorrente rilascerà apposita dichiarazione.

3. Il concorrente, quindi, in caso di aggiudicazione, non potrà eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non preventivamente valutati o non considerati.

ART. 10- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1. Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica direttamente all'Ente erogatore ed a sottoscrivere il relativo contratto.
2. L'onere di pagamento di tale fornitura, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario, è a totale carico del concessionario del servizio.
3. Il comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.
4. E' assolutamente vietato l'uso dell'energia elettrica per eseguire lavori che esulano dall'impianto votivo.

ART.11- RAPPORTI CON L'UTENZA/ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il concessionario dovrà gestire direttamente i rapporti con gli utenti, improntandoli alla massima correttezza e gentilezza e conformandosi al contesto del servizio ed alle peculiarità dello stesso.
2. All'ingresso del cimitero dovrà essere apposta, a cura e spesa del concessionario, una tabella riportante le tariffe praticate e l'indicazione del numero di telefono, fax, numero verde segnalazione guasti, dello stesso concessionario a cui gli utenti possono rivolgersi.
3. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione dei canoni dagli utenti sono a totale carico della ditta Concessionaria.
4. E' vietato agli utenti eseguire allacci abusivi o manomettere l'impianto esistente. In tal caso il concessionario provvede immediatamente all'interruzione del servizio.
5. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
6. L'abbonamento al servizio avviene con la sottoscrizione di apposito contratto tra utente e concessionario
7. Il contratto dovrà essere redatto secondo le seguenti modalità: durata minima di un anno rinnovabile tacitamente salvo disdetta da parte dell'utente. Qualora la richiesta intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento iniziale tanti

dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo;

8. Le nuove richieste di allaccio dovranno essere evase entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di richiesta da parte dell'utente.

9. L'utente verserà direttamente al concessionario (in un'unica rata) il canone convenuti, il quale rilascerà all'utente regolare ricevuta di avvenuto pagamento. Con le stesse modalità l'utente provvederà al pagamento del contributo relativo all'allacciamento iniziale e all'accensione delle lampade in occasione della Commemorazione dei defunti.

10. E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di misura diversa da quella prevista dalle tariffe riportate all'art. 4 del presente capitolato.

11. In caso di omesso pagamento nel termine prestabilito, il concessionario, previo ulteriore avviso all'utente, rimasto senza esito, è autorizzato a sospendere l'erogazione della corrente. Il servizio sospeso sarà ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni arretrati.

12. Gli utenti potranno revocare il servizio in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviare al Concessionario del servizio e per conoscenza al Comune di Camerota.

ART. 12 - OSSERVANZA A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Le attività di cui al presente capitolato e le modalità di esecuzione delle stesse dovranno essere eseguite con personale qualificato e nel rispetto delle leggi e regolamenti che abbiano attinenza con il presente appalto.

ART. 13 - NORME DI SICUREZZA

1. Il concessionario è obbligato alla osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione del rischio inerente le attività dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti emanate dagli Enti competenti in materia; inoltre dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

2. Ogni più ampia responsabilità civile e penale, in caso di infortuni, ricadrà pertanto esclusivamente sulla ditta concessionaria.

3. Il concessionario risponde direttamente dell'idoneità del personale incaricato, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti (in ottemperanza della legge 81/2008 e s.m.i.).

4. I mezzi d'opera ed ogni altro tipo di macchinari e attrezzature che il concessionario intenderà usare nell'esecuzione del servizio dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

5. Prima della consegna del servizio, la Ditta concessionaria dovrà presentare un proprio piano operativo di sicurezza (POS) corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione delle attività previste nel presente Capitolato.

ART. 14 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

1. Il personale addetto ai servizi previsti dal presente capitolato deve essere in possesso di adeguata formazione professionale.

2. Durante l'esecuzione del servizio il personale dalla ditta concessionaria, dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI).

3. Il concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale idoneo alla direzione e al coordinamento delle attività.

4. Qualora ricorreranno i presupposti di legge, il concessionario resta obbligato a nominare un tecnico abilitato che assuma le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, i cui compensi o retribuzioni ricadono a carico del medesimo, con l'obbligo di redigere e/o adeguare il Piano della Sicurezza, provvedendo, altresì, alla predisposizione degli atti necessari per comunicazioni agli organi competenti.

ART. 15 - REFERENTE E COORDINATORE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare per iscritto, anche mediante PEC, con il verbale di consegna del servizio, il nominativo del soggetto che sarà il referente e il coordinatore del servizio. Ad esso saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte dell'Amministrazione Comunale e il controllo delle attività effettivamente svolte. Tale soggetto dovrà tenere contatti con il responsabile del servizio cimiteriale del comune; a tal fine comunicherà il proprio recapito

telefonico e PEC. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata (per iscritto) all'Amministrazione Comunale.

2. La data e l'ora di trasmissione della PEC dall'Ente verso l'impresa costituiranno dato certo per la applicazione delle penali previste.

3. Per tutta la durata del contratto dovrà essere garantito dal concessionario un servizio di reperibilità immediata, rintracciabile per via telefonica.

4. Il concessionario dovrà eseguire le attività di cui al presente capitolato con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo rappresentante, ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

ART. 16 - RESPONSABILITA' PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE

1. Il concessionario, con la espressa accettazione del presente Capitolato e la sottoscrizione del relativo contratto, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, esonerando già in via preventiva ed espressamente la Stazione Appaltante (Comune di Camerota) ed i funzionari responsabili del servizio cimiteriale del comune, da ogni responsabilità anche rispetto ai terzi.

2. Spetterà quindi sempre alla ditta concessionaria l'obbligo di rappresentare e sostituire in giudizio la Stazione Appaltante (Comune di Camerota), per azioni che possano venire eventualmente proposte da terzi, per pretesa di risarcimento danni arrecati in dipendenza dell'effettuazione delle prestazioni del presente appalto.

ART. 17 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, il Concessionario nello svolgimento del servizio dovrà, sua cura e spese, ottemperare ai seguenti oneri ed obblighi:

a) Attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato.

b1) Censire e predisporre, entro 60 giorni dalla consegna del servizio, l'elenco dettagliato di tutte le utenze, in formato elettronico (excel o similari), planimetrico in formato dwg e cartaceo, riportante:

- il titolare del contratto (nome, cognome e indirizzo);
- l'identificazione dei loculi (numero, ubicazione, ecc.);
- il nominativo del defunto;

- le date di attivazione e scadenza del contratto. Tale elenco, da presentare al Comune entro il 15 dicembre di ogni anno, dovrà essere tenuto costantemente aggiornato dal concessionario.

b2) applicativo per il monitoraggio per il corretto funzionamento degli impianti elettrici cimiteriali, segnalazione guasti e numero verde;

c) Applicare tutte le normative vigenti in materia retributiva, contributiva e assicurativa nei confronti dei lavoratori dipendenti, sollevando l'A.C. da qualsiasi obbligo e responsabilità.

d) Utilizzare nell'espletamento del servizio tutti i macchinari e le attrezzature necessarie a garantire la sicurezza del personale dipendente.

e) Sostituzione, nei dodici mesi successivi all'affidamento del servizio, le attuali lampade votive a incandescenza con quelle a fluorescenza utilizzando LED ad alta luminosità e con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva.

f) Sostituire, entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione (da parte degli utenti o dal personale addetto ai servizi cimiteriali) le lampade votive difettose, bruciate, deteriorate, asportate, rotte, ecc. ed i relativi portalampade non funzionanti.

g) Concessione gratuita delle lampade che dovranno essere perennemente accese per i caduti di guerra.

h) Manutenzione periodica necessaria a mantenere funzionante ed efficiente l'intero impianto elettrico cimiteriale, ivi compreso l'ufficio custode, sala mortuaria, servizi igienici, illuminazione interna ed esterna, ecc..

i) Assicurare il personale (impiegato nell'espletamento del presente servizio) presso gli Enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.). In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

j) Risarcire il Comune di Camerota per eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.

k) Stipulare polizza assicurativa, da depositarne copia presso il Comune alla consegna del servizio, a copertura di eventuali danni all'impianto elettrico cimiteriale, anche se provocati da eventi eccezionali, atti di vandalismo, ecc.

2. Il concessionario, inoltre, a sua cura e spese, dovrà redigere e consegnare alla Stazione Appaltante il POS di cui all'art. 13 del presente capitolato.

ART. 18 - FACOLTA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

1. Nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, potranno essere effettuati controlli periodici, senza l'obbligo di preavviso, da parte dei preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell'appalto del servizio.
2. Eventuali irregolarità ed inadempimenti verranno immediatamente segnalati alla ditta concessionaria per iscritto (a mezzo PEC).
3. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della ditta concessionaria comporterà la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dai successivi Artt. 21 e 23 in materia di penali e risoluzione del contratto.

ART. 19 - RECESSO ANTICIPATO E AUTOTUTELA

1. Il Comune di Camerota si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, eseguito in maniera non soddisfacente.
2. La ditta concessionaria si impegna ad accettare ogni determinazione del Comune rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile.

ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

1. Il servizio relativo al presente capitolato non è subappaltabile né cedibile, neanche parzialmente.
2. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con la ditta concessionaria deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del codice civile, per colpa ed in danno di esso concessionario inadempiente.

ART. 21 - INADEMPIENZE DELLA DITTA - PENALITA'

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte, ovvero vengano riscontrate inadempienze agli obblighi assunti o violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera racc. A/R o a mezzo PEC.

2. Il concessionario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove ad insindacabile giudizio del Comune le controdeduzioni risultassero irrilevanti o non fossero pervenute entro il termine prescritto, sarà irrogata, per ogni singola violazione, una penale come da tabella che segue:

ogni irregolarità accertata nella gestione del Servizio o violazione delle norme contrattuali (per ogni violazione)	€ 200,00
esecuzione delle nuove richieste di allaccio alla rete, oltre 5 giorni dalla data di richiesta da parte degli utenti. (per ogni giorno di ritardo)	€ 50,00
sostituzione delle lampade e/o portalampade (difettose, non funzionanti, ecc) oltre le 48 ore dalla segnalazione (per ogni giorno di ritardo dalla segnalazione)	€ 50,00
mancata comunicazione del nominativo del referente/coordinatore del servizio. (per ogni giorno di ritardo)	€ 100,00
utilizzo di materiali, attrezzi e mezzi d'opera non conformi alla normativa vigente in termini di sicurezza	€ 200,00
inosservanza delle norme di sicurezza durante il servizio	€ 500,00

Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto del Concessionario.

3. Non è precluso al Comune di CAMEROTA il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.

ART. 22 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Trattandosi di servizio pubblico locale, lo stesso non può essere interrotto, abbandono o sospeso senza giustificato motivo.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di reiterato inadempimento del concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti, ivi compreso la mancata costituzione della sede operativa prevista all'Art. 7, c. 2, del presente Capitolato, il Comune di CAMEROTA ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di procedere nei confronti della ditta concessionaria per il risarcimento di eventuali danni.

2. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dalla Stazione Appaltante, oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti, anche per i seguenti motivi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi di legge e/o contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Comune;

- b) ritardo nel pagamento del canone da corrispondere al Comune, art. 6 del presente capitolato, superiore a 4 mesi;
- c) mancata attivazione della sede operativa da istituire ai sensi dell'art 7 del presente capitolato;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;
- e) mancata consegna, entro i termini previsti dal presente capitolato, dell'elenco aggiornato delle utenze di cui all'art. 17, c.1, lett.b);
- f) richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
- g) interruzione, abbandono o sospensione del servizio senza giustificato motivo; h) frode nell'esecuzione del servizio;
- i) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio; j) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- k) cessazione o fallimento della ditta concessionaria;
- l) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- m) subappalto del servizio o cessione del contratto;
- n) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione del contratto.

3. Il Comune di CAMEROTA si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano il concessionario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto.

4. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della Stazione Appaltante, inviata a mezzo PEC e senza altra formalità; il Comune di CAMEROTA procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La ditta concessionaria non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 24 - CAUZIONE ED ASSICURAZIONE

Cauzione provvisoria (Art. 93 comma 1 D. Lgs. 50/2016) - Le ditte partecipanti alla gara, con i documenti che saranno richiesti a corredo dell'offerta, dovranno presentare cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o fidejussione, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco

speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; agli altri partecipanti verrà restituita entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

Cauzione definitiva (art.103 del D.Lgs 50/2016) - L'appaltatore è obbligato a presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La predetta garanzia sarà superiore se ricadono le circostanze invocate dall'art.103, c.1, D. Lgs 50/2016. Tale garanzia, valida per tutto il periodo dell'appalto, deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, del codice civile; l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della S.A, senza possibilità di porre eccezioni. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'A. C. della cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla gara. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino a copertura dei danni ed indennizzi dovuti dalla ditta appaltatrice. Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà della ditta nelle necessarie quantità.

Assicurazione - La ditta appaltatrice è, altresì, obbligata a presentare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante (Comune di Camerota) da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero certificato di regolare esecuzione. Il

massimale per l'assicurazione contro i danni di esecuzione deve essere non inferiore all'importo contrattuale, quella della responsabilità civile verso terzi (RCT) deve essere non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione).

ART. 25 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. La gara verrà espletata mediante procedura aperta. L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che offrirà la maggior percentuale di rialzo sull'aggio annuo posto a base di gara pari al 25% da corrispondere al Comune di Camerota. Non saranno ammesse offerte inferiori alla percentuale minima predetta (25%). 3.

ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune. Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico della ditta concessionaria.

2. Sono altresì a carico del Concessionario i diritti di segreteria nella misura prevista dalle normative vigenti.

3. La Stazione Appaltante si riserva di far iniziare il servizio alla ditta concessionaria nelle more della formalizzazione del contratto d'appalto.

4. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità senza opporre riserve e senza onere aggiuntivo per il Comune di Camerota.

ART. 27 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA CONCESSIONARIA

1. Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza prevista, il Comune di Camerota sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento danno oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

ART. 28 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La ditta concessionaria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

ART. 30 - CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere, tra l'Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non trovassero soluzione in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Salerno.

ART. 31 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.